

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA.

Il sottoscritto Sig. _____, nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ n. _____, cap _____,
C.F. _____ e-mail _____,

successivamente denominato anche "Cliente",

CONFERISCE

A EMANUELE TRAVAGLI, Via degli Scipioni n. 132 00191 Roma, email e.travagli@travaglifinancial.com, p.e.c. e.travagli@pec.it, codice fiscale TRV MNL 99D08 H501E, partita iva 17975001003, iscritto alla sezione speciale dei consulenti finanziari autonomi con delibera n. 2689, successivamente denominato anche "Professionista" o "Consulente",

L'INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA

di cui alla presente scrittura (disciplinato dalle pertinenti norme di legge e dalla presente scrittura) che è accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.

PREMESSO CHE:

- a) il Consulente è iscritto in apposita sezione dell'albo di cui all'art.31 comma 4 del D.lgs. 24.2.1998, n.58 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF") dei "Consulenti Finanziari Autonomi" ed è abilitato ai sensi dell'art.18 bis del TUF allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto valori mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo, senza detenzione di fondi e titoli appartenenti ai clienti;
- b) il Cliente ha ricevuto, letto ed esaminato l'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE contenente le informazioni previste dall'art. 165 Regolamento Intermediari;
- c) il Cliente ha esaminato, compreso e accettato i termini del presente contratto inclusi gli allegati e, in tempo utile prima della sottoscrizione di quest'ultimo, ha ricevuto, letto e compreso il DOCUMENTO INFORMATIVO contenente le informazioni, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della clientela e sulle segnalazioni all'OCF;
- d) il cliente ha ricevuto e compilato, prima della conclusione del presente contratto, il questionario relativo alla valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla propria situazione finanziaria, compresa la propria capacità di sostenere le perdite, e ai propri obiettivi di investimento, ivi compresa la propria tolleranza al rischio e le preferenze di sostenibilità (di seguito, il "QUESTIONARIO");
- e) il Cliente ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all'acquisizione, da parte del Consulente, di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni, della capacità di sopportare le perdite e della sua tolleranza al rischio, nonché delle sue preferenze di sostenibilità, tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
- f) il Cliente dichiara di essere stato informato del diritto di ricevere tutte le informazioni su supporto cartaceo o su supporto non cartaceo e chiede di voler ricevere dal Consulente le comunicazioni in corso di rapporto per le quali la normativa di riferimento impone il supporto durevole e, in generale, ogni altro tipo di comunicazione, comprese le raccomandazioni fornite tramite e-mail all'indirizzo indicato nei dati anagrafici del cliente;
- g) sulla base delle informazioni fornitegli il Consulente ha classificato il Cliente come:

X CLIENTE AL DETTAGLIO

CLIENTE PROFESSIONALE

Al Cliente è stata comunicata con specifica informativa la possibilità di richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della sua tutela;

- h) l'efficacia del contratto di consulenza concluso in luogo diverso dalla sede legale del Consulente è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente da parte del cliente al dettaglio; ferme le regole generali e gli effetti previsti dall'art. 7 del contratto per il recesso del Cliente, entro detto termine il Cliente può comunicare per iscritto il proprio recesso al Consulente;
- i) in caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni; ferme le regole generali e gli effetti previsti dall'art. 7 del contratto per il recesso del Cliente, entro tale termine il Cliente senza giustificarne il motivo può recedere dal contratto, inviando una comunicazione scritta al Consulente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica o fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive;
- l) il cliente ha fornito gli elementi relativi al "portafoglio" che intende sottoporre all'attività di consulenza, anche al fine di consentire al Consulente di determinare l'impegno richiesto nello svolgimento di tale attività di consulenza e la conseguente determinazione del compenso. In assenza degli elementi relativi al "portafoglio" del cliente e in accordo tra le parti, il patrimonio oggetto di consulenza potrà essere indicato al "punto 8" del presente incarico.
- m) gli allegati al presente contratto sono rappresentati da:
- ✓ ALLEGATO A: Questionario relativo alle informazioni fornite dal Cliente ai sensi dell'art. 167 del Regolamento Intermediari necessarie per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
 - ✓ ALLEGATO B: Informativa e modulo per l'eventuale consenso al trattamento dei dati.
 - ✓ SCHEDA ANTIRICICLAGGIO
- o) ai fini del presente contratto si intendono per:
- "TUF": Testo Unico della Finanza, il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - "RI" o "Regolamento Intermediari": il Regolamento Consob adottato con Delibera n. 20307/2018 del 15 febbraio 2018;
 - "Albo": Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4 del TUF;
 - "OCF": Organismo di Vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;
 - "Portafoglio": l'insieme dei prodotti finanziari e della liquidità oggetto dell'attività di consulenza;
 - "Consulenti Finanziari Autonomi": le persone fisiche di cui all'art. 18 bis, comma 1, del TUF in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali iscritte in apposita sezione dell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del TUF;
 - "Società di consulenza finanziaria": le persone giuridiche di cui all'art. 18 ter comma 1, del TUF in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4 del TUF;
 - "valori mobiliari": le categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
 - "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
 - "preferenze di sostenibilità": la scelta prevista dall'articolo 2, comma 7, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (così come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1253).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Cliente conferisce al Consulente l'incarico professionale di prestare in suo favore il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) e comma 5 septies, del TUF (il "Servizio"), nei termini e alle condizioni che seguono. Le premesse fanno parte del presente contratto.

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si concluderà solo quanto il Cliente riceverà formale comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del CONSULENTE della presente proposta: l'accettazione dovrà essere comunicata mediante invio tramite p.e.c. o consegna a mano al Cliente di copia della presente proposta sottoscritta per accettazione dal CONSULENTE.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI CONSULENZA

Nella prestazione del Servizio il CONSULENTE fornisce al Cliente, in via continuativa, dietro sua richiesta o di propria iniziativa, raccomandazioni personalizzate, ritenute adeguate alle sue caratteristiche, aventi a oggetto operazioni su strumenti e prodotti finanziari.

In particolare, il Servizio consisterà inoltre:

- a) nell'analisi dell'allocation del Portafoglio del cliente e della valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti se richiesti dal cliente;
- b) nell'eventuale proposta di riformulazione dell'asset allocation del Portafoglio e degli strumenti e prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal Cliente;
- c) nella valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio, secondo le modalità di cui al successivo art. 9 del contratto.

3. MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Consulente fornirà le raccomandazioni personalizzate con la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. con trasparenza e nell'interesse del Cliente; non è prevista la prestazione da parte del Consulente di raccomandazioni non personalizzate.

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare al Consulente - anche avvalendosi degli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento con i quali opera - i dettagli delle operazioni sui prodotti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il Consulente ha raccomandato, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione. In assenza, anche entro il predetto termine, di una comunicazione da parte del Cliente relativamente all'esecuzione della raccomandazione, il Consulente valuterà il Portafoglio assumendo l'operazione raccomandata come non eseguita.

Al fine di consentire al Consulente la corretta prestazione del Servizio, il Cliente si impegna inoltre a fornirgli informazioni aggiornate e dettagliate circa la composizione del Portafoglio, che includano anche i dettagli delle operazioni concluse, anche se non siano state oggetto di raccomandazioni del Consulente. Le informazioni dovranno essere inviate:

- a) al momento della sottoscrizione del contratto;
- b) ove possibile entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione di un'operazione di investimento o disinvestimento riferibile al Portafoglio non oggetto di raccomandazione da parte del Consulente.

Il Consulente non ha l'obbligo:

- di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente;
- di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.

Il Consulente potrà fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente anche di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta del Cliente stesso, qualora questi senta l'esigenza di ricevere un consiglio di investimento, mantenimento o disinvestimento relativo al Portafoglio.

Il Cliente sarà in ogni caso libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.

Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza per il Cliente a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato; l'intempestiva esecuzione da parte del Cliente degli ordini relativi o della esecuzione degli investimenti non potrà in alcun modo essere imputata al Consulente. Le parti convengono che le raccomandazioni potranno essere fornite esclusivamente per iscritto ed essere firmate, anche a mezzo di firma elettronica, dal Consulente ed in mancanza di tali requisiti la raccomandazione dovrà intendersi nulla.

4. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI FINANZIARI E SERVIZI TRATTATI

Le raccomandazioni personalizzate fornite dal Consulente al Cliente in esecuzione del Servizio possono avere ad oggetto i seguenti strumenti finanziari di cui all'allegato 1, sezione C, del TUF, se compatibili con la valutazione di adeguatezza di cui al successivo art.9:

- a) Valori mobiliari

b) Quote e azioni di O.I.C.R.

Le raccomandazioni personalizzate potranno avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari indicati al precedente paragrafo, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche.

Le raccomandazioni personalizzate potranno avere ad oggetto anche il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.

Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6 del TUF.

5. RISCHI DELLE OPERAZIONI

Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari di cui al Documento Informativo ricevuto in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto, essendo consapevole che ogni operazione è da lui compiuta autonomamente, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- a) le obbligazioni assunte dal Consulente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato: pertanto, attraverso le raccomandazioni personalizzate, il Cliente non avrà la certezza del buon esito dei propri investimenti;
- b) con riferimento alle eventuali operazioni aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di determinare per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

6. CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse (la cui sintesi è riportata nell'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE ed è stata illustrata al Cliente prima della conclusione del contratto), il Consulente adotta ogni misura idonea a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il Consulente e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del Consulente al momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.

Qualora il Cliente ne faccia richiesta il Consulente fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Il Consulente ove le misure adottate ai sensi del primo capoverso del presente articolo non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.

7. DECORRENZA E DURATA DELL'INCARICO. RECESSO DEL CLIENTE

Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente alle medesime condizioni salvo disdetta di una qualsiasi delle Parti da comunicarsi all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza.

Il Consulente potrà risolvere in qualsiasi momento il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata, in caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di pagamento al Consulente del compenso di cui al successivo art. 8 e delle spese dovute. Durante il corso dell'anno e in ogni caso in qualsiasi momento il Cliente ha sempre la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto a propria esclusiva discrezione, senza alcuna necessità di giustificazione e/o motivazione, fermo restando il pagamento di una penale omnicomprensiva pari a 0,50% + iva del capitale in gestione indicato al punto 8, oltre le commissioni fino a qui sostenute da parte del cliente; l'eventuale recesso è comunicato al Consulente a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata ed è efficace (determinando la conclusione del contratto e di qualsivoglia eventuale obbligazione del Cliente) alla data di comunicazione del recesso.

8. COMPENSI DEL CONSULENTE

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spetta un compenso annuale di importo percentuale fisso commisurato sul patrimonio oggetto di consulenza (opzione 1), in alternativa di importo percentuale fisso RIDOTTO commisurato sul patrimonio oggetto di consulenza più una percentuale sui risultati di gestione ottenuti (opzione 2); oppure un compenso di importo fisso indipendentemente dal patrimonio in gestione (opzione 3).

opzione 1: Commissione di gestione fissa omnicomprensiva pari a _____% +iva dell'importo oggetto di consulenza.

Il patrimonio oggetto di consulenza è pari a euro: _____

opzione 2: Commissione di gestione fissa RIDOTTA pari a _____% +iva dell'importo oggetto di consulenza. Verrà inoltre applicata una commissione di performance con il metodo High Watermark Assoluto.

Il patrimonio oggetto di consulenza è pari a euro: _____

L'High Watermark (di seguito HWM) è il sistema di calcolo della commissione di performance che maggiormente allinea l'interesse del cliente a quello del Consulente Indipendente, in quanto permette di imputare la commissione di performance una sola volta - su tutta la vita del portafoglio – per ogni livello di valore aggiunto.

1. High Watermark Assoluto

1.1 Condizione per la maturazione e modalità di determinazione della commissione di performance.

Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la commissione di performance, il nuovo valore dell'HWM Assoluto sarà pari al massimo valore registrato dal portafoglio, nel giorno di rilevamento che avrà cadenza annuale.

1.2 Ammontare della commissione di performance e criteri di calcolo

Verificatasi la condizione di cui al precedente punto 1.1, la commissione di performance matura in misura pari al _____% + iva ed è applicata sulla differenza se positiva, tra l'ammontare iniziale dell'investimento ed il risultato di gestione.

Esempio: relativamente ad un patrimonio iniziale di 100.000,00 euro, nel caso di una rivalutazione del patrimonio nel corso dell'anno del 5%, l'HWM Assoluto sarà pari ad euro 105.000 euro, equivalente al valore registrato dall'investimento dopo 12 mesi.

Qualora la commissione di performance concordata sia ad esempio il 8% + iva, si procede al calcolo della commissione di performance e all'imputazione della stessa al risultato di gestione. In questo caso verrà applicato il 8%+ iva sul risultato di gestione di 5.000 euro e si determina una commissione di performance pari ad euro 400,00 + iva.

Per l'anno successivo, ai fini della determinazione del calcolo della commissione di performance, verrà preso come nuovo capitale iniziale 105.000 euro e solo su un ulteriore incremento patrimoniale verrà determinata alla fine del successivo anno la commissione di performance con lo stesso meccanismo applicato il primo anno.

Se in qualsiasi data di rilevamento annuale, il patrimonio dovesse temporaneamente scendere al di sotto del valore di 105.000 euro, la commissione di performance non sarà dovuta fintanto che il patrimonio non ritorni al di sopra del valore di 105.000 euro.

Opzione 3: Commissione fissa annuale pari a euro: _____

Nel caso in cui durante l'esecuzione del presente incarico il cliente apporti nuove somme, la parcella potrà essere riparametrata al nuovo importo complessivo oggetto di consulenza.

Nel caso in cui durante l'esecuzione dell'incarico, per qualsiasi motivo il cliente dovesse effettuare un rimborso parziale o totale dei suoi investimenti, per il calcolo del HWM, la rilevazione annuale potrà essere anticipata al momento dello smobilizzo.

Il pagamento avviene a mezzo bonifico sul c/c IT96G0344214239000085437400 intestato a Emanuele Travagli. Nella prestazione del Servizio il Consulente non percepisce onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi. Al termine di ciascuna anno solare, il Consulente invierà al Cliente su supporto durevole, le informazioni, espresse in forma aggregata, in merito ai costi e agli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi d'investimento ed accessori oggetto di raccomandazione. Il Cliente può chiedere ulteriori dettagli.

9. VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

Il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se tempestivamente eseguite, consentono l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo di rischio del cliente.

Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione del questionario "Allegato A" sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

In particolare, il Consulente verificherà che l'operazione raccomandata:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue preferenze di sostenibilità;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

Il Consulente effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE.

Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete.

In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, nell'ambito della valutazione di adeguatezza la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all'investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica.

Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell'intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario.

Il Cliente, al fine di consentire al Consulente una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

Nel caso di rapporti cointestati, ai fini della determinazione del profilo di rischio, il Consulente prende in considerazione la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestati. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente.

Nei confronti del "Cliente Professionale", il Consulente può presumere, ai sensi dell'art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate.

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per il Consulente di prestare il Servizio.

10. RELAZIONE DI CONSULENZA

A fronte dell'elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata, il Consulente presenta al Cliente, su supporto durevole, una relazione che comprende una descrizione generale del Servizio prestato e delle ragioni per cui la raccomandazione fornita, nell'ipotesi di immediata esecuzione, sia adeguata per il Cliente e risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del medesimo, in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente, alla sua propensione al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite, nonché alle sue preferenze di sostenibilità. Per ciascuna operazione sono riportate le informazioni relative alla sua natura, al Prodotto/Strumento Finanziario o al servizio oggetto della stessa e vengono evidenziati eventuali condizioni/vincoli cui attenersi in fase di conclusione delle medesime. Sono inoltre fornite informazioni in forma aggregata in merito a costi, oneri e incentivi connessi al Prodotto Finanziario raccomandato.

11. RENDICONTI

Il Consulente invia al Cliente:

- entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre solare un rendiconto contenente la composizione e l'andamento del Portafoglio;
- entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare, un rendiconto contenente:
 - a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente;
 - b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento;
 - c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.

12. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel DOCUMENTO INFORMATIVO, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.

Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni di cui al precedente comma tramite supporto durevole non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà al Consulente un indirizzo di posta elettronica valido e strettamente personale, impegnandosi ove possibile a mantenerlo attivo, nonché a comunicarne per iscritto eventuali modifiche entro 14 mesi dallo scioglimento del contratto. In ogni caso la comunicazione e-mail si riterrà ricevuta con il semplice invio da parte del Consulente, salva l'indicazione da parte del Cliente di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata nel qual caso il Consulente provvederà all'invio mediante Posta Elettronica Certificata. Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al Consulente dovranno essere effettuate dal Cliente al Domicilio del Consulente (all'indirizzo indicato in epigrafe del presente contratto) ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: e.travagli@pec.it. L'invio delle raccomandazioni da parte del Consulente e la conferma dell'esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità (è possibile indicare anche più modalità e il Cliente può modificare in ogni tempo la predetta scelta):

consegna a mano

posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato in epigrafe del presente contratto.

13. MODIFICHE CONTRATTUALI

Il Consulente ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le clausole che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso non inferiore a 30 giorni. Entro tale termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese e penalità, inviando una comunicazione scritta al Consulente.

Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa inderogabile pro tempore vigente.

14. OBBLIGHI DEL CONSULENTE

Fermi gli obblighi di legge e di cui al presente contratto gravanti sul Consulente, si precisa inoltre quanto segue:

Divieto di ritenzione

Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.

Segreto professionale

Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se attuate per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Protezione dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, il Cliente autorizza il Consulente, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato "Allegato B".

In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) Obbligo di riservatezza cui è ispirata l'attività del Consulente così come definito dall'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

15. RECLAMI

Eventuali reclami avanzati dal Cliente dovranno essere inviati per iscritto al domicilio del Consulente o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e.travagli@pec.it.

I reclami del Cliente devono contenere almeno i dati identificativi del reclamante, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo riferimento che consenta l'identificazione certa del cliente e dovranno essere inoltrati per iscritto; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni del Consulente in merito, sarà comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di tutti gli elementi del reclamo sopra indicati.

Qualora esigenze particolari richiedano tempi più lunghi, verranno fornite comunque al cliente, entro detto termine, informazioni sui tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere letto, interpretato ed attuato nel rispetto di ogni norma e provvedimento pertinenti.

Per qualsivoglia controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

In conformità a quanto previsto dalla normativa sono inoltre applicabili alle controversie che dovessero sorgere tra il Cliente e il Consulente le procedure di conciliazione e arbitrato vigenti. Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione esperita si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet <https://www.acf.consob.it/>

ROMA _____

Il Cliente: _____

Il Consulente: _____

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE: Le Parti approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti – per quanto pertinenti - dell'art. 1341 cc. e del D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, le seguenti clausole contrattuali: 3 (Modalità di prestazione del servizio); 5 (Rischi delle operazioni); 6 (Conflitti di interesse); 7 (Decorrenza e durata dell'incarico. Recesso del cliente); 8 (Compensi del consulente); 9 (Valutazione di adeguatezza); 13 (Modifiche contrattuali); 16 (Legge applicabile e foro competente).

ROMA _____

Il Cliente: _____

Il Consulente: _____